DIFFERIMENTO DEI TERMINI RELATIVI ALLE ELEZIONI PER IL RINNOVO DEI COMITATI DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO

Art. 2

Interpretazione autentica dell'articolo 1-bis del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 122

Le disposizioni di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 122, si interpretano nel senso che, fermi restando il limite massimo complessivo di trecentottantaquattro unita' e i limiti di spesa di cui al medesimo articolo, commi 1 e 3, il Ministero degli affari esteri puo' procedere al rinnovo o alla stipula di nuovi contratti temporanei per una durata massima complessiva di dodici mesi.

Versione in vigore dal 3 ottobre 2003, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Differimento dei termini relativi alle elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero
Estremi	Decreto-legge 2 ottobre 2003, n. 272
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 ottobre 2003

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/differimento-dei-termini-relativi-alle-elezioni-per-il-rinnovo-dei/art-2-interpretazione-autentica-dell-articolo-1-bis-del-decreto-legge-31

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it